



AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO

via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)

C.F. - P.IVA: 01968970184 - Tel.: +39 0381 23709 - Fax: +39 0381 691781

Web site: [www.asmv.it](http://www.asmv.it) Indirizzo e-mail: [info@asmv.it](mailto:info@asmv.it)



Comune di Vigevano

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SOMMINISTRAZIONE CIBO, ACCOGLIENZA E DI RENDICONTAZIONE DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE “MARIUCCIA BONO” DI VIA VALLETTA FOGLIANO n. 100- VIGEVANO. Periodo: 1.5.2021 /30.04.2024.**

### **Art. 1- Oggetto dell’Appalto**

L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e altri servizi, consistenti in somministrazione cibo, accoglienza e di rendicontazione degli animali del canile municipale “Mariuccia Bono “ di Vigevano, la cui gestione complessiva è stata affidata ad ASMV con delibera di Consiglio Comunale n.87/2011 del Comune di Vigevano.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati nel rispetto delle normative in materia di sanità pubblica e veterinaria.

La gestione del servizio riguarda:

- cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale di Vigevano e dei Comuni con esso convenzionati;
- cani dopo il sequestro sanitario di competenza dell’ATS Pavia così come stabilito dalle Leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91 e dalle successive modifiche ed integrazioni in materia,;
- cani provenienti da rinuncia alla proprietà da parte di privati per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati per assenza forzata del proprietario o del detentore;

E’ attivo un accordo di collaborazione con un’associazione animalista di volontariato che opera quotidianamente presso il canile comunale con propri volontari, come meglio precisato al successivo art. 6.

### **Art. 2- Caratteristiche generali della struttura e destinazione degli spazi.**

La struttura è situata a Vigevano in via Valletta Fogliano n.100 e ospita mediamente da 40 a 130 cani. In parte è stata ristrutturata e diversi box per gli animali sono di recente costruzione. Ha, inoltre, un’ampia zona esterna aperta destinata alla sgambatura, all’attività educativa e di recupero comportamentale dei cani.

La struttura è dotata anche di un ufficio, di una sala medica, una cucina e un magazzino.

La struttura è posizionata all’interno di una vasta radura contornata da bosco, in posizione decentrata rispetto alla fascia territoriale abitata.

Fanno parte della struttura le dotazioni mobili minime di seguito indicate: arredi dell’ufficio, spogliatoio, cucina e del magazzino.

Il Soggetto che intende partecipare alla procedura di gara per i servizi di pulizia, somministrazione cibo, accoglienza e di rendicontazione degli animali presso il Canile Municipale dovrà eseguire un preventivo sopralluogo nella struttura. Del sopralluogo effettuato sarà redatto apposito verbale in duplice copia in cui si dichiara che è stata presa visione della struttura

### **Art.3 –Tipologia delle prestazioni**

Il servizio dovrà essere garantito per un minimo di 123 ore settimanali.

Tempi di svolgimento del servizio: orario indicativo 8.30/18.00 da lunedì a domenica.

Prestazioni richieste:

- somministrare cibo e acqua fresca (il cibo, fornito quotidianamente da ASMV, dovrà essere nella quantità adeguata alla taglia, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale);

- provvedere alla pulizia quotidiana delle celle;
- rimuovere almeno due volte al giorno le deiezioni presenti all'interno delle celle;
- asciugare i pavimenti delle celle dopo il lavaggio che deve essere effettuato con prodotti non tossici per gli animali;
- assicurare la corretta igiene e pulizia degli animali;
- disinfettare e disinfestare ogniqualvolta si renda necessario e in ogni caso almeno mensilmente le celle, i corridoi e gli altri locali, oltreché le brandine siesta e le cucce a casetta, i recinti esterni, utilizzando prodotti non tossici per gli animali;
- pulizia delle aree comuni e dei locali di servizio;
- riordino degli alimenti, delle ciotole, della utensileria ecc;
- derattizzazione periodica con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali, nel corso della quale devono essere previsti appositi cartelli di avvertenza come stabilito dalle vigenti normative e, una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, che riporti l'ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo;
- taglio periodico dell'erba nelle aree antistanti il canile e nella zona adibita a sgambamento.
- Confezionamento delle carcasse degli animali secondo la vigente normativa regionale per lo smaltimento.
- Rendicontazione mensile della presenza degli animali con le specifiche di : data di ingresso, informazioni anagrafiche, motivazione dell'ingresso, data di uscita, motivazione dell'uscita,..ecc. La rendicontazione dovrà essere consegnata mensilmente all'ASMV.
- Assistenza durante le visite veterinarie.

Tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia, oltre alle attrezzature e ai dispositivi di sicurezza, sono a carico del gestore del servizio.

Nei mesi invernali la pulizia dei box dovrà essere effettuata con asciugatura degli stessi evitando ristagni sul pavimento. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all'interno della medesima area.

#### **Art.4 – Attrezzature e materiali**

Il gestore dovrà sostenere tutte le spese relative al materiale necessario per la pulizia della struttura e l'igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa.

Elenco delle attrezzature e materiali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: idropulitrice, bidone aspira liquidi, decespugliatore, carrelli, scope, pale, detergenti, disinfettanti ecc.

#### **Art.5 – Referente**

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà indicare un referente organizzativo.

#### **Art.6– Attività di volontariato presso il canile**

E' presente nella struttura una Associazione di Volontariato animalista per le attività inerenti la tutela e il benessere degli animali nonché per gli affidamenti degli stessi in adozione. Il gestore del servizio non potrà impiegare i volontari per prestazioni complementari e sostitutive di quelle svolte dallo stesso; quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura, in particolare per le attività motorie e di socializzazione dei cani e per la promozione delle adozioni degli animali.

#### **Art. 7 - Durata dell'Appalto**

L'ASMV stipulerà apposito contratto con decorrenza presuntiva a far data dal 01.05.2021e sino al 30.04.2024, con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale, purché il medesimo soddisfi a tutti gli adempimenti previsti per l'aggiudicazione.

La durata di cui sopra verrà computata a partire dalla data di cui al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. L'avvio del servizio, a norma dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020, potrà avvenire anche a seguito dell'aggiudicazione e nelle more dell'effettuazione delle verifiche sui requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.

È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

Alla scadenza del periodo di durata di cui dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.L.gs. 50/2016, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che l'Appaltatore possa pretendere, in aggiunta al prezzo vigente al termine del Contratto, indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura.

### **Art. 8 Valore dell'Appalto**

8.1 L'Appalto ha valore complessivo pari ad Euro 516.792,00= (Euro cinquecentosedicimilasettecentonovantadue/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, per tutta la durata indicata al precedente punto 7 e quindi pari a tre anni e sei mesi di proroga.

8.2 Gli oneri della sicurezza da interferenze, che non sono soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 1.540,00==, oltre IVA nella misura di legge se dovuta.

8.3 L'importo individuato al precedente punto 8.1 è determinato tenendo conto anche dell'elenco del personale con relativo inquadramento. Tale elenco ha valore **puramente indicativo**.

8.4 I corrispettivi si intendono fissi e immutabili per tutta la durata del contratto.

### **Art. 9 - Pagamento dei corrispettivi. Ritenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016. Tracciabilità dei flussi finanziari**

9.1 I corrispettivi relativo all'Appalto saranno versati con cadenza mensile.

Entro venti giorni dal termine di cui al punto che precede, il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.M. n. 49/2018, comunica per iscritto al RUP e all'Appaltatore il dettaglio delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento del pagamento del corrispettivo.

Il documento del Direttore dell'Esecuzione di cui al precedente punto 5.2 costituisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 113-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, lo stato di avanzamento dei servizi oggetto dell'Appalto. Il certificato di pagamento sarà emesso entro sette giorni dalla data di ciascun stato di avanzamento dei servizi oggetto dell'Appalto, previa approvazione da parte del RUP. L'Appaltatore può iscrivere sullo stato di avanzamento del servizio approvato dal RUP eventuali riserve, che saranno gestite ai sensi del successivo punto 23 del presente Capitolato.

9.2 Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore.

9.3 Sull'importo netto progressivo di ciascun stato di avanzamento del servizio oggetto dell'Appalto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASMV del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

9.4 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, l'Appaltatore dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Gli stessi obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'Appalto. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

#### **Art. 10 - Anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016**

10.1 L'Appaltatore ha diritto di ricevere l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

10.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ASMV.

10.3 L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avverrà entro 15 giorni dall'avvio delle prestazioni oggetto dell'Appalto. Resta inteso che il suddetto termine **non inizierà a decorrere** in assenza di presentazione della garanzia di cui al punto 10.2 che precede.

10.4 Tenuto conto che l'appalto ha durata pluriennale, l'anticipazione del prezzo verrà calcolata su base annua.

#### **Art.11 Direzione dell'Esecuzione. Contabilità dell'Appalto**

11.1 ASMV individuerà un Direttore dell'Esecuzione, il quale avrà il compito di svolgere le funzioni previste dall'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018.

11.2 Il Direttore dell'Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP in quanto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 10.2, lett. a), delle Linee Guida ANAC ("*prestazioni di importo superiore a 500.000 euro*").

11.3 Il Direttore dell'Esecuzione, nella gestione contabile dell'Appalto, si avvarrà dei seguenti documenti:

- (i) Tabella riepilogativa dei turni di servizio programmati;
- (ii) Fogli presenza o altro metodo di registrazione di entrata/uscita dal servizio del personale impiegato.

#### **Art.12 Obblighi dell'appaltatore**

12.1 L'Appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell'Appalto, a propria cura, rischio e spesa, e fornisce i materiali, compresi gli abiti da lavoro e le calzature, e altri dispositivi di protezione individuali, la mano d'opera e tutta l'organizzazione tecnica e manageriale necessaria. L'Appaltatore dovrà dotarsi altresì di un sistema di rilevazione elettronica delle presenze del personale dipendente.

12.2 A titolo esemplificativo, l'Appaltatore:

- assume tutte le funzioni di organizzazione dell'Appalto, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di cui all'art.4;
- dichiara di conoscere il Modello organizzativo, il Codice etico ed il Codice etico comportamentale, aderenti ai principi del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i., adottati da ASMV, in quanto ha preso piena conoscenza dei relativi testi, disponibili e scaricabili dal sito internet aziendale [www.asmv.it](http://www.asmv.it). L'Appaltatore è quindi consapevole che, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico comportamentale è prevista la risoluzione del Contratto;
- si impegna ad operare per assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza presso il servizio, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato.

- prima dell'avvio dell'Appalto, organizza di concerto con il Direttore dell'Esecuzione e con il RUP uno o più incontri formativi e informativi nel corso dei quali saranno fornite le indicazioni logistiche, organizzative, di metodologia di lavoro e di conoscenza delle problematiche di salute ricorrenti a garanzia di un intervento sempre competente e tempestivo sin dall'avvio del servizio;
- si impegna a garantire la non interruzione del servizio, considerato che l'Appalto ha rilevanza, ad ogni effetto, di pubblica utilità.
- si impegna a garantire che il servizio si svolga regolarmente ogni giorno dell'anno comprese le festività nazionali e le solennità civili e con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del personale dipendente dall'Appaltatore e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l'accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile;
- si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente l'Appalto, anche in caso di controversia con l'Azienda. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, ove fosse necessario, a garantire continuità nei servizi sino al subentro del nuovo affidatario.
- è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste;
- in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, dovrà informare ASMV con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista; l'Appaltatore dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali.
- Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente punto darà luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

### **Art.13 Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria**

13.1 L'Appaltatore si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti di ASMV. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori dell'Appaltatore impiegati nell'Appalto potranno rivendicare rapporti di dipendenza dall'Azienda.

13.2 Sono a carico dell'Appaltatore i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. ASMV resta esonerata e, comunque, verrà tenuta manlevata ed indenne dall'Appaltatore in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

13.3 L'Azienda ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili all'Appaltatore.

13.4 Nella gestione dell'Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL vigente e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'Appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

13.5 L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.

13.6 In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto 9, accertati dall'Azienda o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., l'Azienda medesima comunicherà all'appaltatore, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.

13.7 L'Appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008.

13.8 L'Appaltatore sottoporrà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; dovrà altresì garantire

che il personale impiegato in turni fruiscia di adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature, i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante presso l'ente, che siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

13.9 Per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991 e s.m.i., le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci volontari. In nessun caso l'Appaltatore potrà impiegare soci volontari oltre il limite del 20% delle prestazioni orarie rese in ciascun mese.

13.10 ASMV potrà chiedere in qualsiasi momento l'esibizione del LUL (Libro Unico del Lavoro), i flussi E-mens e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'Azienda ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

13.11 L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i.; l'Azienda non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

13.12 Il mancato versamento di importi contributivi costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'Azienda, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, l'emissione dei certificati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Le somme trattenute, se dovute, verranno direttamente versate da ASMV agli enti previdenziali e assicurativi, così come stabilito dal sopra citato art. 30, comma 5, del Codice.

13.13 L'Appaltatore esonera e tiene manlevata ed indenne l'Azienda, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

#### **Art.14 Responsabilità dell'Appaltatore per il comportamento degli addetti ai servizi. Sicurezza del lavoro**

14.1 I dipendenti e i collaboratori dell'Appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza in particolare nei confronti degli utenti ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.

14.2 L'Appaltatore deve altresì curare che il proprio personale:

- (i) sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi;
- (ii) mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione di ASMV di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- (iii) si astenga durante l'orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d'urgenza.

14.3 L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.

14.4 Il personale addetto, durante l'espletamento del servizio, deve indossare idonea divisa di lavoro ed assumere un comportamento decoroso.

14.5 Il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza, il documento per la predisposizione del DUVRI di ASMV sono disponibili presso gli uffici dell'Azienda.

14.6 L'Appaltatore deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei rischi con espresso riferimento all'Appalto, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate.

14.7 Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e l'Appaltatore elaboreranno congiuntamente il piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da

interferenza nello svolgimento delle attività lavorative. Tale documento di valutazione del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.) verrà allegato al contratto d'Appalto.

14.8 ASMV si impegna ad aggiornare tempestivamente l'Appaltatore di eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale.

14.9 L'Azienda e l'Appaltatore, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.

14.10 L'Appaltatore si impegna a cooperare con il committente, garantendo:

- la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nel presente l'Appalto;
- l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro di ASMV. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;
- garantire, obbligatoriamente entro 2 (due) mesi dalla data di inizio dell'Appalto e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale, lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l'appaltatrice intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008. L'addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l'altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto;
- la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell'Appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dall'Azienda sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
- la partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi organizzati da ASMV per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati;

14.11 L'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda il numero degli infortuni accaduti al proprio personale dipendente impiegato nell'Appalto e le relative circostanze.

14.12 L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato nell'Appalto, avuto riguardo all'attività oggetto dello stesso, in relazione alle modalità di svolgimento e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.

14.13 L'Appaltatore si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

14.14 L'Appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

14.15 ASMV si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

14.16 L'Azienda è esonerata, e quindi tenuta manlevata ed indenne dall'Appaltatore, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L'appaltatore esonera e terrà manlevata ed indenne, pertanto, fin da ora l'Azienda nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

14.17. Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dall'Appaltatore. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste *ex lege*, dà diritto all'Azienda di applicare le penali contemplate nel presente Capitolato, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

### **Art.15 Responsabilità dell'Appaltatore. Copertura assicurativa**

15.1 L'Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione e per fatti o attività connessi all'esecuzione di quanto contenuto nel presente Capitolato, nel Contratto, nel bando di gara e del disciplinare di gara. Risponde, inoltre, per i danni direttamente e indirettamente causati agli animali presenti in canile e/o agli Utenti o alle cose appartenenti ad essi ed ancora risponde per danni a persone presenti a qualunque titolo presso l'Azienda, ovvero per danni alle cose di questi ultimi.

15.2 L'Appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o cose di ASMV di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, e per i quali a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere ASMV, che è completamente sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa e molestia.

A tal fine l'Appaltatore deve dimostrare di avere idonea copertura assicurativa sia contro i rischi di infortunio subito dagli operatori stessi nell'espletamento del Servizio, sia per la copertura dei rischi di cui al presente punto, e che quindi copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose. Tale polizza, ad esclusivo beneficio dell'Azienda, dovrà avere le seguenti caratteristiche: il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di 2.000.000,00 (duemilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa.

15.3 Copia della suddetta polizza assicurativa, nonché delle successive quietanze annuali di pagamento premio dovranno essere consegnate all'Azienda per il tramite del Direttore dell'Esecuzione. In caso contrario, l'Appalto non potrà essere conferito e il Contratto, eventualmente già stipulato, sarà risolto di diritto, fatto salvo ogni diritto dell'Azienda al risarcimento danni.

15.4 Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, dei danni causati, l'Azienda sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'Appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

15.5 L'Azienda si riserva di garantire in qualunque modo e a qualunque costo l'esecuzione del servizio rivalendosi, per le spese sostenute, sulla garanzia bancaria o assicurativa, ove l'Appaltatore, per qualunque motivo, anche per causa di forza maggiore, non svolga o svolga in modo incompleto o inesatto l'Appalto.

### **16 Garanzia definitiva**

16.1 L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

16.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

16.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

16.4 Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **17 Stipulazione del contratto**

17.1 Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore sarà invitato a presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- (i) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- (ii) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente punto 12;
- (iii) polizza assicurativa nelle modalità previste al precedente punto 11;
- (iv) l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso la Direzione dell'Azienda, tramite il RUP, per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
  - a) copia del contratto individuale di lavoro o documento equivalente;
  - b) nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione; detta documentazione dovrà essere tenuta aggiornata per tutta la durata contrattuale (es. trasmissione bollettino versamento per rinnovo permesso di soggiorno)

17.2 È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, almeno 48 ore prima che lo stesso entri in servizio, la sopra elencata documentazione.

17.3 L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta l'obbligo di procedere all'esecuzione dell'Appalto anche nelle more della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 32, comma 8, del Codice degli appalti pubblici.

17.4 Qualora il Contratto non potesse essere perfezionato ovvero l'aggiudicazione dovesse essere revocata per fatti non dipendenti dal dolo o dalla colpa dell'Appaltatore, verranno corrisposti all'Appaltatore stesso i soli importi relativi ai servizi effettivamente prestati, senza che l'Appaltatore medesimo abbia altro a pretendere.

17.5 Ove l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l'Azienda dichiarerà decaduta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria in conformità all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Azienda avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato nella procedura di gara, fatte salve le conseguenze che la legge fa derivare a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.

17.6 L'esecuzione del servizio, anche ove la stessa fosse avviata in via d'urgenza, sarà subordinata all'acquisizione da parte dell'Azienda della documentazione prefettizia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostantive previste dalla legge, si applicano le conseguenze previste dalla legge.

17.7 Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'Azienda elegge domicilio presso la propria Sede Legale – Via Bramante, 4 Vigevano (PV); l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

17.8 Sono a carico all'Appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione - atto secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto ricorso al Notaio le spese notarili; a tale fine all'Appaltatore potrà essere richiesto, da parte dell'Azienda, di costituire, prima della stipulazione del Contratto, apposito deposito in acconto per spese contrattuali di € 1.000,00= (mille/00), salvo conguaglio. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno

colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l'I.V.A. nella misura di legge che resta a carico dell'Azienda.

### **Art.18 Controlli sull'esecuzione dell'Appalto e monitoraggio della qualità dell'Appalto**

18.1 L'Azienda potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del Capitolato e dell'Offerta. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

18.2 I controlli sulla natura e sullo svolgimento dell'Appalto verranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il referente operativo dell'Appaltatore.

### **Art.19 Forza maggiore**

19.1 L'Appaltatore e ASMV, ciascuna per le rispettive obbligazioni, non saranno ritenuti inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuta a forza maggiore.

19.2 Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

19.3 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra indicando anche il tempo prevedibile di impedimento, al fine di individuare le prestazioni suscettibili di contrastare l'evento al fine di garantire quantomeno un livello minimo essenziale di prestazioni.

### **Art.20 Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall'Appalto**

20.1 Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione dell'ipotesi prevista dal medesimo art. 106, comma 2, lett. a), del Codice, tenuto conto che non si farà luogo ad alcuna modificazione dei prezzi risultanti dalla procedura di gara.

20.2 Nel caso di cessione dei crediti rinvenienti dal presente appalto, si applica il comma 13 dell'art. 106 del Codice. Di conseguenza, ai fini dell'opponibilità, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata ad ASMV. L'efficacia e opponibilità della cessione è comunque subordinata all'assenza di rifiuto da parte dell'Azienda. Nel caso di rifiuto, ASMV notificherà comunicazione di diniego all'Appaltatore e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica del contratto di cessione dei crediti. Resta inteso, ed è onere dell'Appaltatore includere tale previsione anche nel contratto di cessione dei crediti o far sì che vi sia la prova che il cessionario ne sia edotto, che ASMV potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

20.3 Fermo quanto previsto al punto 20.2 che precede, la modifica del Contratto potrà essere proposta da ASMV o dagli organi della stessa deputati alla gestione dell'Appalto (Direttore dell'Esecuzione e RUP). L'Appaltatore, quindi, rinuncia sin da ora a pretese di modifica della gestione dell'Appalto, accettando, attraverso l'offerta e la sottoscrizione del Contratto, le modalità operative e i vincoli risultanti da tutta la documentazione richiamata al punto 1.

20.4 La proposta di modifica verrà sottoposta all'Appaltatore, in modo che questi possa averne piena conoscenza e nel rispetto dei doveri di buona fede derivanti dagli artt. 1176 e 1206 cod. civ..

20.5 La proposta di modifica sarà quindi autorizzata dal RUP, previo benessere del Direttore Generale dell'ASMV.

20.6 Le modifiche autorizzate dal RUP dovranno essere poste in essere dall'Appaltatore, salvo il caso in cui queste superino la quota del 20% del valore del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del Contratto. La base di calcolo del 20% è determinata includendo nel valore del Contratto anche eventuali modifiche precedenti rispetto a quella oggetto di autorizzazione.

### **Art.21 Subappalto. Divieto di cessione del contratto.**

21.1 Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di subappalto; in particolare l'Appaltatore è consapevole che deve indicare in sede di offerta

le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. In difetto, non potrà essere autorizzato alcun subappalto.

21.2 In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto ed ASMV procederà all'incameramento integrale della garanzia definitiva di cui al punto 12 che precede.

21.3 Ferme restando le previsioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che indicano quelle attività che non sono subappalto (e quindi non soggette ad autorizzazione), per ragioni di chiarezza si precisa che:

- (i) i contratti di collaborazione continuativa di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice, devono avere ad oggetto prestazioni rese in favore dell'Appaltatore e non in favore della Stazione Appaltante;
- (ii) i cottimi e ogni subcontratto, che abbiano ad oggetto attività diretta alla Stazione Appaltante e che non siano contratti di collaborazione continuativa, sono oggetto di comunicazione *ex art.* 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

21.4 La cessione del contratto è vietata ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art.22 Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art.23 Ultimazione dell'Appalto. Verifica di conformità**

23.1 Alla scadenza della durata del Contratto prevista dal punto 7 che precede, l'Appaltatore comunicherà al Direttore dell'Esecuzione l'intervenuta ultimazione delle prestazioni. Ricevuta tale comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione procederà, nei successivi cinque giorni, ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, predisporrà il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

23.2 Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, decorrerà il termine di 6 mesi per l'effettuazione della verifica di conformità ed il rilascio del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

23.3 La verifica di conformità verrà eseguita dal Verificatore che, ai sensi dell'art. 102, comma 7, del Codice, non dovrà ricadere in una situazione di incompatibilità ivi prevista.

23.4 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Verificatore i mezzi necessari ad eseguire le verifiche necessarie. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Verificatore, per il tramite del RUP, disporrà che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

23.5 Nel caso di esito positivo, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità e verrà trasmesso al RUP per l'approvazione da parte di ASMV. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e diviene definitivo trascorsi due anni dal suo rilascio.

23.6 Qualora, all'esito della verifica, emergessero difetti o mancanze di lieve entità, il Direttore dell'Esecuzione, unitamente al Verificatore e ove ciò sia praticabile in ragione dell'attività oggetto dell'Appalto, procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, perché l'Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato e ove emerga che l'Appaltatore abbia eliminato i difetti e le mancanze di lieve entità riscontrate, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità a norma del punto 20.5 che precede.

23.7 Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 20.6 non venisse rispettato dall'Appaltatore, l'Appalto verrà considerato come non eseguita tempestivamente e verranno di conseguenza applicate le penali di cui al successivo punto 21 (sia per inadempimenti, ove esistenti, sia per ritardo), sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanze di lieve entità riscontrate. Solo a questo punto, il Verificatore potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità ai sensi del punto 19.5 che precede. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico dell'Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.

23.8 Se le carenze e i difetti riscontrati risultassero di significativa entità, il Verificatore certifica la non conformità del servizio, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti

riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso.

#### **Art.24 Penali**

24.1 Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l'Azienda applicherà, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all'inadempimento rilevato, compreso quello relativo al punto 14 che precede, fermo restando l'addebito all'Appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

24.2 Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per le quali è previsto un termine dal presente Capitolato o dal Contratto, si applicherà una penale giornaliera dell'importo pari all'1 per mille dell'importo dell'Appalto.

24.3 Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Azienda procederà, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, assegnando all'Appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, il RUP adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC all'Appaltatore.

24.4 In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'Appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

#### **Art.25 Risoluzione del Contratto**

25.1 Qualora l'Appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà dell'Azienda incamerare, per intero, la cauzione definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico dell'Appaltatore della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.

25.2 L'Azienda potrà procedere di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- (i) abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
- (ii) impiego nell'Appalto di personale non idoneo sotto il profilo sanitario;
- (iii) mancata comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nell'Appalto entro tre giorni dalla variazione;
- (iv) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
- (v) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;
- (vi) sopravvenienza di una situazione *ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016*;
- (vii) mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento dell'Appalto;
- (viii) cessione totale o parziale del Contratto, fuori dalle ipotesi consentite dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ix) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'Appaltatore;
- (x) applicazione di n. 3 penali ciascuna di importo almeno pari ad € 2.500,00= (duemilacinquecento/00) nell'arco di un anno contrattuale; applicazione di penali per un importo complessivo, anche su più anni, superiore al 10% dell'importo del Contratto.

25.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 25.2, l'Azienda potrà risolvere il Contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Costituiscono, tra l'altro e a titolo esemplificativo, grave inadempimento le reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio nei riguardi del personale dell'Azienda, dei volontari che frequentano il canile, o degli animali presenti in canile nonché la mancata o

inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate.

25.4 Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, ASMV si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui al punto 16 che precede e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto dell'Appalto, in danno all'Appaltatore, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione.

25.5 Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente e regolarmente prestato fino alla data di operatività della risoluzione.

#### **Art.26 Recesso da parte dell'Amministrazione**

La sola Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art.27 Riserve e Accordo bonario**

27.1 Nel caso di contestazioni circa l'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell'Esecuzione, contenente le ragioni a base della riserva, entro 15 giorni dal verificarsi dal fatto che ha generato l'esigenza di iscrizione di riserva.

27.2 Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del servizio o pretese di eventuale maggior compenso per servizi oggetto del Contratto.

27.3 Il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a comunicare al RUP e all'Appaltatore le proprie deduzioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della PEC di cui al punto 21.3 da parte dell'Appaltatore. Nel caso di riserve che superino la soglia prevista dall'art. 205, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione informa tempestivamente il RUP al fine di valutare la sussistenza di presupposti per l'attivazione del procedimento di un accordo bonario. In ogni caso, le riserve iscritte saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-amministrativa nell'ambito della verifica di conformità.

#### **Art.28 Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto**

28.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ASMV e l'Appaltatore, non oggetto di accordo bonario, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti conseguenti è competente il Foro di Pavia.

28.2 È del tutto esclusa la competenza arbitrale.

28.3 In ogni caso, nelle more del giudizio o durante la conclusione del procedimento di accordo bonario, l'Appaltatore non può interrompere l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto.

#### **Art.29 Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto**

29.1 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

29.2 In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

#### **Art.30 Comunicazioni e notificazioni**

30.1 A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte di ASMV, del RUP, del Direttore dell'Esecuzione e del Verificatore rivolte all'Appaltatore si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a

mezzo PEC all'indirizzo che l'Appaltatore avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicazione in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico dell'Appaltatore è quello risultante dal Contratto.

30.2 Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, ASMV elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Vigevano, Via Bramante n. 4, e domicilio digitale all'indirizzo PEC [amministrazione@pec.asmv.it](mailto:amministrazione@pec.asmv.it)

### **Art.31 Disposizioni finali**

31.1 L'Appaltatore conferma, all'atto della assunzione dell'Appalto, di essere a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione dell'Appalto.

31.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti all'Appalto.

31.3 L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

31.4 I termini relativi al presente capitolato saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

31.5 In caso di anticipata risoluzione, si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta.

31.6 In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il Contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell'Azienda, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

31.7 La partecipazione alla gara costituisce incondizionata dichiarazione di piena conoscenza e accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

31.8 L'Azienda si riserva altresì la possibilità di non procedere all'aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.

31.9 Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso relativo ad oneri per la formulazione della propria offerta.

### **Allegati:**

Elenco del personale con relativo inquadramento

Allegato

SERVIZIO DI PULIZIA E DI RENDICONTAZIONE DEGLI INGRESSI DEI CANI OSPITATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE "MARIUCCIA BONO" DI VIA VALLETTA FOGLIANO n. 100- VIGEVANO.

Elenco del personale adibito al servizio in oggetto come da dichiarazione della cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione S.C.Onlus di Pinerolo -TO-

ADDETTO	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA	LIVELLO/INQUADR. CCNL	SCATTI	ORARIO SETTIMANALE
Operatore 1	01/06/2018	ADDETTO SERVIZI GENERALI	A2	6/2020	36 ORE
Operatore 2	01/06/2018	ADDETTO SERVIZI GENERALI	A2	6/2020	36 ORE
Operatore 3	28/12/2018	ADDETTO SERVIZI GENERALI	A1	NESSUNO PROSSIMO 11/2021	20
Operatore 4	18/6/2018	ADDETTO SERVIZI GENERALI	A1	NESSUNO PROSSIMO 6/2021	21
Operatore 5	5/11/2018	ADDETTO SERVIZI GENERALI	A1	NESSUNO PROSSIMO 11/2021	10